

Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1° aprile 2022, n. 474.

Le richieste di sovvenzione sono inoltrate all'Amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	70.000,00 euro

4. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge

regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1619 del 28 ottobre 2022, paragrafi 2, 3, 5, 6, 7.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022 e nel rispetto dell'importo massimo della sovvenzione complessivamente concesso per ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione.

Nel caso di finanziamenti erogati alle società consortili costituite nell'ambito dei progetti di investimento di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022, la sovvenzione può essere concessa, per un importo massimo di 1.000.000,00 di euro ulteriore all'importo già concesso alle medesime società consortili ed all'importo della sovvenzione già complessivamente concesso a ciascun progetto ai sensi della medesima deliberazione 1619/2022. La sovvenzione riguarda il fabbisogno di liquidità necessaria alla realizzazione, da parte delle società consortili costituite nell'ambito dei progetti, di nuovi stabilimenti produttivi destinati ad un utilizzo condiviso con una o più imprese aderenti al progetto che vi trasferiscono la propria sede produttiva. L'importo massimo della predetta sovvenzione concedibile è elevato ad 1.600.000,00 euro nel caso in cui la spesa per la realizzazione dei medesimi stabilimenti superi i 3.000.000,00 di euro.

6. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui 3, commi da 73 a 75, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento per sopperite alle esigenze di liquidità aziendali derivanti

dalla distruzione di prodotti immobilizzati in magazzino per mancata vendita

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla distruzione di barbatelle immagazzinate nel magazzino delle imprese produttrici per mancata vendita.

La sovvenzione è concessa nel rispetto delle percentuali massime, degli importi massimi e degli altri criteri e modalità stabiliti con la deliberazione 1619/2022.

7. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale del vino

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale del vino e a sviluppare il suo processo di internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione e commercializzazione del vino.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;

d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari;

c) adozione di tecnologie blockchain finalizzate ad internazionalizzare la promozione e la commercializzazione del vino, compresi i relativi costi di formazione manageriale per l'apprendimento delle medesime tecnologie.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

8. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a progetti di certificazione e internazionalizzazione di imprese della filiera agroalimentare regionale dei prodotti certificati kosher

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento finalizzati a rafforzare l'aggregazione della filiera agroalimentare regionale dei prodotti kosher e a sviluppare il suo processo di certificazione e internazionalizzazione.

I progetti di investimento sono realizzati in forma congiunta ed integrata da imprese che svolgono in unità produttive economiche situate sul territorio regionale l'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotto agricoli e alimentari certificati kosher.

Sono beneficiarie della sovvenzione le singole imprese che aderiscono ai progetti e che sono micro o piccole o medie imprese; nel caso di cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Ai progetti di investimento aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) certificazione iniziale di prodotti agricoli e alimentari kosher;
- b) costi per le misure di controllo relative alle produzioni kosher per i tre anni successivi all'anno di certificazione iniziale;
- c) organizzazione e partecipazione in paesi esteri (Ue più extra Ue) a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti kosher esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- d) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari kosher

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

9. Criteri e modalità applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono attività casearia

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti erogati per l'anticipo delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese cooperative che svolgono in regione l'attività casearia.

La sovvenzione è applicata a soccorso dell'aumento dei costi energetici registrato nei cicli produttivi come conseguenza dell'attuale congiuntura originatasi dalla crisi russo-ucraina. In particolare, la sovvenzione è applicata ai maggiori oneri sostenuti per i costi energetici nel 2022 rispetto alla media dei costi energetici sostenuti nel triennio 2019-2021. La percentuale massima della sovvenzione è applicata sia all'ammontare del finanziamento che ai maggiori costi energetici.

I costi energetici sono documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente.

La misura massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	100.000,00

10. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo delle imprese di allevamento del settore zootecnico ulteriormente compromesso dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Gli investimenti sono finalizzati a ovviare ai danni arrecati alle coperture dei fabbricati agricoli destinati all'allevamento zootecnico dagli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria con unità operativa nelle aree coinvolte dai fenomeni avversi con effetti estremi individuate nei comuni di Basiliano, Bertolo, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Lestizza, Mortegliano, Pozzuolo del Friuli, Rivignano Teor, Santa Maria la Longa, Talmassons, Trivignano Udinese, Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Porcia, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile e San Vito al Tagliamento.

Sono ritenute ammissibili a finanziamento le spese interamente sostenute dopo la data del 13 luglio 2023, direttamente conseguenti agli eventi climatici avversi verificatisi dal 13 luglio 2023 al 7 agosto 2023 e relative a:

- a) rimozione e smaltimento delle coperture esistenti qualora realizzate in amianto o fibrocemento o vetroresina;
- b) acquisto e posa in opera di nuove coperture in sostituzione di quelle di cui alla lett. a);
- c) spese tecniche nel limite del 5% delle lettere a) e b);

d) imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di beni usati;
- b) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- c) interventi strutturali sulle coperture.

La spesa minima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 20.000. La spesa massima ammissibile a finanziamento per singola domanda di aiuto è pari a euro 200.000,00. La spesa massima ammissibile è inoltre limitata a:

- euro 65,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in amianto;
- euro 55,00/mq per la rimozione, lo smaltimento, l'acquisto e la posa in opera delle nuove coperture in sostituzione di coperture realizzate in fibrocemento o vetroresina.

La sovvenzione è cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi percepiti o da percepire per i danni subiti alle coperture dei fabbricati fino al limite massimo di spesa sostenuta ammissibile a finanziamento.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per la durata di tre anni dalla data di erogazione del finanziamento la destinazione dei beni immobili oggetto della sovvenzione e la sede o unità operativa nel territorio regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rideterminazione della sovvenzione in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	8.000,00	80.000,00

11. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale per un progetto di aggregazione riferito alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale del settore cerealicolo e oleaginoso

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale alle imprese che raccolgono, conservano e commercializzano prodotti agricoli per il rafforzamento delle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale, con particolare riferimento alle filiere dei cereali e delle oleaginose, e che aderiscono ad un progetto di aggregazione delle proprie attività.

Il progetto, successivamente alla concessione dei finanziamenti, realizza per ciascuna impresa aderente l'aggregazione di una percentuale minima del 75% dei prodotti raccolti da ogni singola impresa, con l'affidamento degli stessi ad una delle imprese aderenti o ad una impresa costituita dalle imprese aderenti (impresa aggregante) che ha sede operativa nel territorio regionale. Per il calcolo della percentuale minima dei prodotti raccolti si tiene conto della media del peso totale dei prodotti conservati da ciascuna impresa aderente nel triennio 2021-2023 come riscontrabile da documenti contabili delle imprese stesse.

La realizzazione del progetto comporta inoltre, da parte dell'impresa aggregante o delle imprese aderenti, investimenti riguardanti la realizzazione, il miglioramento e l'efficientamento dei propri sistemi produttivi, gestionali e commerciali.

Al progetto aderiscono almeno 3 imprese che, congiuntamente, raccolgono, conservano e commercializzano cereali e colture oleaginose coltivati su una superficie minima pari al 50.000 ettari occupati da tali colture sul territorio regionale. In alternativa, nel caso in cui le imprese aderenti siano cooperative, il progetto interessa un numero minimo di 2.000 soci ovvero di 1.500 soci qualora l'aggregazione avvenga tramite fusione per incorporazione delle imprese aderenti in un unico soggetto.

Le imprese aderenti al progetto individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle o di agevolare e coordinare l'attuazione del progetto.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila della filiera con domanda redatta su modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo ed è inviata anche alle banche erogatrici i finanziamenti.

La sovvenzione è pari al costo degli investimenti del progetto documentati tramite fatture o altra documentazione fiscale equipollente; a tal fine possono essere sostenuti costi per le seguenti tipologie di investimenti:

- a) costruzione, acquisto, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento e manutenzioni straordinarie di beni immobili e relative pertinenze, comprese le infrastrutture tecnologiche;
- b) acquisto, realizzazione o miglioramento di impianti e macchinari, compresi impianti energetici a FER posizionati sulle coperture degli immobili o realizzati come impianti agrivoltaici;
- c) acquisto e sviluppo di programmi informatici o diritti d'uso, cloud e soluzioni simili, comprese tecnologie blockchain;
- d) acquisto di brevetti, licenze e marchi commerciali.

Il progetto può contemplare, tra le predette tipologie, investimenti riguardanti progetti strategici con un costo preventivato superiore a euro 10.000.000,00. In questo caso, la loro realizzazione può essere programmata per il tramite di società appartenenti alle filiere del sistema agricolo e agroalimentare regionale costituite successivamente alla presentazione della domanda di sovvenzione e di cui l'impresa aggregante sia socia. Per tale fattispecie, ai fini del calcolo della sovvenzione, sono considerati validi i costi sostenuti per l'acquisizione della partecipazione societaria.

La misura della sovvenzione è limitata al 40% dei finanziamenti erogati.

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti, comprendente un cronoprogramma delle azioni e le previsioni di spesa suddivise per le tipologie di costi;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte di ciascuna impresa aderente e dell'impresa aggregante.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti rinunciando a parte delle quote di ammortamento dei

finanziamenti medesimi, per un importo pari a quello della sovvenzione. La sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto ed è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

12. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativi a progetti di investimento per lo sviluppo del settore della trasformazione e commercializzazione delle carni biologiche

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti di investimento per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni ottenute dalla trasformazione e dalla commercializzazione delle carni biologiche per i quali sono stati concessi, ma non erogati, analoghi finanziamenti ai sensi della delibera della Giunta regionale 28 ottobre 2022, n.1619, paragrafo 3.

Sono beneficiari della sovvenzione micro o piccole e medie imprese con unità produttiva economica situata sul territorio regionale, che trasformano carni biologiche e che commercializzano prodotti derivanti dalla trasformazione delle carni biologiche. Se i beneficiari sono cooperative, inoltre, devono essere iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto produttivo).

Le imprese beneficiarie devono utilizzare servizi accreditati per la certificazione delle carni biologiche e per la tracciabilità della filiera produttiva.

La sovvenzione è richiesta con domanda all'Amministratore del Fondo. Le richieste di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche concedenti i finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
80%	20.000,00	200.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto;
- b) domanda di conversione del finanziamento concesso;
- c) computo metrico preventivo o preliminare di compravendita nel caso di acquisto, realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di immobili;
- d) un preventivo di spesa per ciascuna attrezzatura, macchinario, impianto;
- e) un preventivo di spesa per ciascun servizio di consulenza;

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di immobili destinati alla trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;

- b) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti per la trasformazione e commercializzazione di carni biologiche;
- d) spese tecniche nel limite del 10% delle spese di cui alla lettera a);
- e) spese per consulenze relative a servizi di certificazione e di tracciabilità;

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) autoveicoli o mezzi di trasporto;
- b) spese sostenute prima della presentazione della domanda;
- c) I.V.A. se recuperabile.

L'Amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento concesso, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento del progetto di investimento per la realizzazione del quale il finanziamento è stato concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione del progetto.

13. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 2, commi da 30 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n.23 per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti concessi alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che realizzano in forma congiunta ed integrata un progetto di promo-commercializzazione o di marketing per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario.

Ai progetti aderiscono almeno 5 imprese.

Le imprese aderenti ai progetti individuano un soggetto capofila che assume il compito di rappresentarle e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti.

La sovvenzione è richiesta dal soggetto capofila con domanda all'Amministratore del Fondo contestualmente alle domande per la concessione dei finanziamenti. Le richieste di finanziamento e di sovvenzione, redatte su modelli messi a disposizione dall'Amministratore del Fondo, sono inviate anche alle banche prescelte per l'erogazione dei finanziamenti oggetto della sovvenzione. Il possesso da parte delle imprese dei requisiti di cui al presente provvedimento è documentato a corredo della richiesta di sovvenzione.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	50.000,00

La richiesta di sovvenzione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti e le previsioni di spesa suddivise per tipologie di costi;
- b) domande di finanziamento e di conversione delle singole imprese;
- c) un preventivo per ciascuna spesa prevista;
- d) prospetto riassuntivo delle domande di finanziamento oggetto di conversione sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte ciascuna impresa.

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- a) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni ed eventi comprendenti spese di iscrizione, spese di viaggio e trasporto dei prodotti esposti, spese per pubblicazioni e siti web relativi all'evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare i consumatori e a promuovere i prodotti agricoli e alimentari

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione del finanziamento oggetto della sovvenzione, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento ed alla sua contestuale conversione parziale rinunciando a parte delle quote di ammortamento del finanziamento medesimo, per un importo pari a quello della sovvenzione.

La sovvenzione è condizionata alla attestazione e dimostrazione dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati in sede di presentazione della richiesta di sovvenzione nonché all'accertamento del regolare completamento del progetto per la realizzazione del quale il finanziamento è concesso.

La sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata in base alle risultanze della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti.

14. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, applicabili alla sovvenzione per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo a investimenti per il miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico

La sovvenzione è applicabile ai finanziamenti per il fabbisogno di liquidità aziendale derivante dalla realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del rendimento aziendale e del benessere animale delle imprese di allevamento del settore zootecnico.

Sono beneficiarie della sovvenzione le imprese attive nella produzione agricola primaria, limitatamente al settore zootecnico da latte, con unità operativa situata sul territorio regionale.

Sono ritenute ammissibili ai fini della sovvenzione le spese, interamente sostenute dopo la data di presentazione della domanda, relative a:

- a) acquisto di macchinari, attrezzature e impianti legati al ciclo produttivo, comprese le spese di trasporto e installazione;
- b) Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a

- a) lavori in economia eseguiti dal richiedente;
- b) interventi su immobili.

La spesa minima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 25.000,00 mentre la spesa massima ammissibile per singola domanda di aiuto è pari a euro 87.500,00.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di sovvenzione per impresa. Nel caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore.

La concessione della sovvenzione è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso; in base all'ammontare degli investimenti completati e ritenuti ammissibili, inoltre, la sovvenzione è confermata, rideterminata o revocata.

La misura minima e massima della sovvenzione soddisfa, inoltre, le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MINIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (euro)
40%	10.000,00	35.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE